



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Sgravio parziale dell'atto in autotutela successivamente alla proposizione del ricorso: legittima la compensazione delle spese di lite

Sentenza del 13/3/2025, dep. 24/03/2025, n. 1910/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2.

Composizione Pres. Est. Liotta

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Estinzione del giudizio - Causa -
Cessazione della materia del contendere - Annullamento dell'atto
impugnato in autotutela - Compensazione delle spese di lite - Legittimità -
Condizioni - Fattispecie.

Massima In caso di estinzione del giudizio *ex art.* 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite *ex art.* 15, comma 1, purché all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005. (Fattispecie in cui la Corte territoriale ha dichiarato legittima la compensazione integrale delle spese di lite, a seguito di uno sgravio solo parziale dell'avviso di accertamento IMU emesso sulla base di risultanze catastali non aggiornate per fatto non addebitabile all'ente comunale, tenuto conto altresì della parziale soccombenza del contribuente in relazione al mancato o inferiore pagamento dell'imposta per altri immobili non oggetto di contestazione).

Rif. normativi Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15

ST.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46

Cod. Proc. Civ. art. 88

Rif. giurisprudenzi ali Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023 (Rv. 669583 - 01);
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017 (Rv. 643203 - 01)
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 32963 del 17/12/2024 (Rv. 673256 - 01)



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025